



COMUNE DI GENOVA

151 0 0 - DIREZIONE AMBIENTE  
**Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-124 del 04/04/2019**

EREDITA' SIGNORA ROBERTA RUSSO – RINUNZIA ALLA QUOTA EREDITARIA DI ¼  
(UN QUARTO) RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN GENOVA, [REDACTED]  
[REDACTED]

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 29 in data 16 maggio 2019.

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Diritti degli Animali, Matteo Campora;

Premesso che:

in data 23.7.2007 è deceduta in Genova, ove era in sua vita residente e domiciliata, la signora Roberta Russo, coniugata, che era nata a Genova il 13.9.1963;

la stessa, con testamento olografo del 12.2.2007, ha disposto in merito all'immobile adibito ad abitazione propria e del di lei marito, sito in Genova, [REDACTED], destinando la quota disponibile dello stesso al, così indicato, "canile municipale";

il suddetto immobile risulta censito al N.C.E.U. del Comune di Genova al Foglio 10, mappale 883, subalterno 5;

il succitato testamento è stato pubblicato il 9.8.2007 a cura del dott. Federico Solimena, notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, con atto repertorio n. 43316, raccolta n. 14848;

lo stesso testamento è stato trasmesso il 11.9.2007 dal predetto notaio alla struttura del canile, in allora collocato in Genova, via Adamoli 9, quale chiamato all'eredità;

stante l'eventualità, prospettata dal notaio Solimena, d'una impugnativa giudiziale da parte di soggetto terzo nei confronti del testamento sopra descritto, il Comune di Genova ha espresso una mera disponibilità di massima ad accettare con beneficio d'inventario, sospendendo la valutazione finale in merito alla stessa fino all'accertamento dell'effettiva situazione giuridica dell'asse ereditario;

a seguito di proposizione di contenzioso introdotto in data 10 luglio 2009 il Tribunale di Genova in data 21/06/2012, con sentenza parziale ha attribuito al Comune di Genova la qualità di erede, e non di legatario, nella misura di un quarto disponendo la prosecuzione del giudizio ai fini della divisione ereditaria;

dopo tentativi di conciliazione giudiziale non andati a buon fine, con sentenza parziale in data 17.7.2014 il Tribunale ha riconosciuto la titolarità di un diritto di abitazione sull'immobile

precedentemente adibito a casa coniugale ed ha disposto sulle modalità di vendita di detto immobile, statuendo che l'avviso di vendita desse atto dell'esistenza del diritto di abitazione gravante sulla proprietà;

i tentativi di vendita esperiti a seguito della succitata sentenza 17.7.2014 non hanno avuto buon esito, essendo andata deserta la vendita stessa per due volte, il 18.5.2017 (prezzo base d'asta 100,000 euro) ed il 10.10.2017 (prezzo base d'asta 50,000 euro), come emerge dalla documentazione agli atti;

le altre parti del giudizio hanno espresso la volontà di abbandonare il giudizio medesimo, abbandonando pertanto la determinazione ad ottenere la divisione ereditaria;

Considerato che:

diversamente dal mero legatario, l'erede, sia pure con beneficio di inventario *ex lege*, è tenuto alla partecipazione a tutte le spese attinenti l'asse ereditario;

la posizione di erede pro quota di un immobile gravato da un diritto di abitazione di altro soggetto impone al Comune di Genova il dovere di partecipare ad oneri attinenti l'immobile stesso come, ad esempio, le spese di manutenzione straordinaria, a fronte d'un vantaggio meramente teorico poiché non realizzabile, così come attestato dall'esito dei citati tentativi di vendita;

dalla situazione sopra descritta emerge una grave diseconomicità, per l'Ente, nell'eventuale accettazione dell'eredità in argomento;

nell'ambito del giudizio nati il Tribunale di Genova, il Comune ha dato atto di non aver ancora posto in essere atti d'accettazione né comportamenti di presa di possesso o di disposizione dei beni dell'asse ereditario;

il termine decennale per la rinuncia o accettazione dell'eredità deve ritenersi decorrente dalla sentenza parziale con cui è stata riconosciuta la qualità di erede del Comune;

l'eventuale adesione del Comune all'abbandono del giudizio, qualora non preceduta dalla rinuncia all'eredità, esporrebbe comunque l'Ente ad anticipare le spese conseguenti agli oneri ereditari senza il vantaggio della disponibilità, quanto meno per lungo tempo, dell'attivo ereditario;

il valore dell'immobile, e la conseguente entità della quota di competenza del Comune, non è tale da giustificare l'assunzione degli oneri ereditari;

risulta pertanto opportuno e conveniente per l'Ente rinunciare all'eredità in argomento, così liberando l'Ente dagli oneri derivanti dalla stessa e consentendo di aderire all'abbandono del giudizio;

sussistono ragioni di urgenza, dovendo la rinuncia essere formalizzata in tempo utile per poter abbandonare la causa alla prossima udienza del 04/06/2019;

Visti:

- L'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Consiglio comunale;
- Gli artt. 519 e seguenti del codice civile ("Della rinuncia all'eredità").

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Dlgs. 267/2000 e ss. mm. e ii ;

La Giunta  
PROPONE  
al Consiglio Comunale

per i motivi di cui in premessa:

1. di rinunciare, ai sensi degli artt. 519 e seguenti del codice civile, all'eredità della defunta signora Roberta Russo, nata a Genova il 13.9.1963 ed ivi deceduta il 23.7.2007 e, in particolare, alla quota parte dell'immobile di cui in premessa attribuita al Comune di Genova e pari ad un quarto;
2. di dare mandato per quanto di rispettiva competenza in ordine alla rinuncia all'eredità alla Direzione Ambiente e Igiene, anche ai fini delle spese delle pratiche amministrative necessarie per formalizzare la rinuncia, ed alla civica Avvocatura;
3. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
151 0 0 N. 2019-DL-124 DEL 04/04/2019 AD OGGETTO:  
EREDITA' SIGNORA ROBERTA RUSSO – RINUNZIA ALLA QUOTA  
EREDITARIA DI ¼ (UN QUARTO) RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO  
IN GENOVA, [REDACTED]**

**PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

15/05/2019

Il Direttore  
Ing. Michele Prandi



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO  
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

<b>CODICE UFFICIO: 151 0 0</b>	<b>DIREZIONE AMBIENTE</b>
<b>Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-124 DEL 04/04/2019</b>	

**OGGETTO: EREDITA' SIGNORA ROBERTA RUSSO - RINUNZIA ALLA QUOTA EREDITARIA DI 1/4 (UN QUARTO) RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN GENOVA, [REDACTED]**

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Eventuali oneri amministrativi per la rinuncia all'eredità troveranno copertura al capitolo 34144

Genova, 15/05/2019

Il Direttore  
Ing. Michele Prandi

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
151 0 0 N. 2019-DL-124 DEL 04/04/2019 AD OGGETTO:  
EREDITA' SIGNORA ROBERTA RUSSO – RINUNZIA ALLA QUOTA  
EREDITARIA DI ¼ (UN QUARTO) RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO  
IN GENOVA, [REDACTED]**

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

16/05/2019

Il Dirigente Responsabile  
[Dott. Giuseppe Materese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
151 0 0 N. 2019-DL-124 DEL 04/04/2019 AD OGGETTO:  
EREDITA' SIGNORA ROBERTA RUSSO - RINUNZIA ALLA QUOTA  
EREDITARIA DI ¼ (UN QUARTO) RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO  
IN GENOVA, [REDACTED]**

**ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)**

Si rinvia a successivi eventuali atti, tenuto conto della relazione allegata al parere tecnico, ex art. 7 regolamento di contabilità.

16/05/2019

Il Direttore Servizi Finanziari  
[Dott. Giuseppe Materese]